



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* e, in particolare, l'articolo 11, concernente i Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante *"Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e, in particolare, l'articolo 3-bis, il quale prevede, per le finalità previste dalla legge, il collocamento a disposizione di un'aliquota di prefetti, tra l'altro, *"in deroga ai limiti temporali ivi previsti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2022, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2022, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, a decorrere dal 23 giugno 2022, è collocata a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2022, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2022, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, a decorrere dal 23 giugno 2022, è nominata Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2022, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2022, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2023, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2024, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, con il quale il Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2025, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Il Presidente della Repubblica

VISTA la nota del 18 giugno 2026, con la quale il Ministro dell'interno ha espresso la necessità di confermare, per un ulteriore anno, l'incarico di Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura al Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in considerazione delle elevate doti professionali dimostrate e al fine di assicurare continuità alle linee di intervento già intraprese, nonché per portare a compimento le rilevanti progettualità già avviate, rafforzando l'attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di proseguire l'azione avviata dal Commissario straordinario volta a fronteggiare il grave fenomeno del racket e dell'usura, stante il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle attività commissariali consolidate nel tempo, sia nel tessuto sociale che in quello normativo;

VISTO il *curriculum vitae* del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

D E C R E T A

ART. 1

1. Il Prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò, è confermata, a decorrere dal 23 giugno 2026, per un anno, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'incarico può essere rinnovato.

ART. 2

1. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.

SENZA DEL CO
SEGRETERATO
UFFICIO DEL BILANCIO E PER
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI

VISTO E ANNOTATO 23/3/2026

Roma,

E. REVISORE



Il Presidente della Repubblica

3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico.

ART. 3

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta, con propri decreti, gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

ART. 4

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'articolo 2, comma 1.

3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

ART. 5

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Del conferimento dell'incarico è data comunicazione al Parlamento.

Dato a ROMA Addì 23 GIU. 2026